



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 in data 16-02-2023

Oggetto: ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2023 (ART. 1 C. 862 L. 145/2018).

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MELLONI ANDREA	SINDACO	X	
BIANCHI TOMMASO	VICE-SINDACO	X	
FERRARIS GIADA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	0

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI(***), il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presente in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *"accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali"*;

- con l'art. 1 comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'anno precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."

- l'art. 1 comma 862 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 e 864 *"non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato art. 33 del D.Lvo. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio"*. Sancisce inoltre che *"le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano le condizioni di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lvo 231/2002."*

- lo stesso art. 1 comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento *"gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*;

- l'art. 1 comma 868 dispone che a decorrere dal 2021, *"le misure di cui al comma 862, lettera a) di cui al comma 864 lettera a) e al comma 865 lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'art. 33 del D.Lvo 14.03.2013 n. 33 e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."*

RILEVATO che:

- l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31.12.2022 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2021 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni *"-5"*, quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 ovvero delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;

- che l'Ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, pertanto avendo rispettato quanto previsto dal comma 868 dell'art. 1 della L. 145/2018 non è soggetto all'obbligo di provvedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali del 5%;

DATO ATTO pertanto che l'Ente non deve provvedere a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali dell'anno 2022 di alcun importo;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. Di prendere atto del rispetto delle condizioni di cui:

- alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della Legge 145/2018 in materia di indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31.12.2022, pari a giorni “- 5”, quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2022;
- al comma 868 dell'art. 1 della L.145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

2. Di dare atto che l'Ente non deve provvedere a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali dell'anno 2023 di alcun importo.

Infine la Giunta stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 20-02-2023

Il Responsabile del Servizio
ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 20-02-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)„ il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.